



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 05 del Ruolo Generale degli Affari civili  
contenziosi vertente

TRA

in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Argento  
e

ATTRICE

E

rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Argento e

INTERVENIENTE

E

BANCA in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.

CONVENUTA

**OGGETTO:** azione di ripetizione di indebito



CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: come da verbale di udienza del  
2018;

CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: come da verbale di udienza del  
2018;

❖❖❖

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il  
2005, la (e, a seguito di  
cancellazione della suddetta società attrice dal Registro delle Imprese,

nella qualità di socia della stessa) ha chiesto la condanna della Banca

- presso la quale la società attrice aveva  
intrattenuto tre distinti rapporti di conto corrente: n. aperto il

n. aperto il e n. aperto il

- alla restituzione delle somme indebitamente percepite in  
conseguenza dell'applicazione di clausole nulle e di pratiche illegittime, ossia  
quelle che prevedevano: 1) l'anatocismo attraverso il meccanismo della  
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 3) l'addebito di commissioni  
di massimo scoperto calcolate su saldi erronei.

Su tali premesse ha chiesto, previa dichiarazione di nullità delle clausole che  
prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'indebita  
applicazione della commissione di massimo scoperto, l'accertamento del  
proprio credito e, conseguentemente, la condanna dell'istituto di credito  
convenuto al pagamento in proprio favore della complessiva somma pari a €  
ovvero della diversa somma da accertare in corso di giudizio, oltre  
interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio la con comparsa di  
costituzione e risposta del 2005 con cui ha eccepito, in via preliminare,



l'irripetibilità delle somme percepite, in quanto costituenti adempimento di obbligazione naturale, ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto in capo alla medesima attrice oltre il termine di dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione; chiedendo, nel merito, il rigetto delle domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento delle eventuali somme risultanti a proprio credito.

La causa è stata istruita mediante una prima Consulenza Tecnica di Ufficio, ad opera della dott.ssa in relazione alla quale sono state effettuate diverse richieste di integrazione all'esito delle osservazioni critiche delle parti; nonché mediante nomina di altro C.T.U. nella persona del dott. previa revoca dall'incarico del precedente, con deposito di nuovo elaborato peritale in data 2012.

Con comparsa del 2012 si è costituita in giudizio nella qualità di socia della e di cessionaria delle ragioni di credito vantate dalla medesima società attrice verso la Banca come da bilancio finale di liquidazione.

Con sentenza non definitiva del 2015 questo Tribunale, in relazione alla eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, si è pronunciato circa la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'interveniente, rimettendo con separata ordinanza la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con cui, ritenuta la necessità ai fini del decidere della rinnovazione delle operazioni peritali, è stato dato incarico a un nuovo C.T.U., nella persona della dott.ssa la quale, in data 2016 ha depositato l'elaborato peritale.

All'udienza del 2018 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Così delineato l'oggetto del contendere, va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta.

Ed invero, in considerazione del fatto che la domanda dell'attrice si qualifica come azione di ripetizione di indebito *ex art. 2033 c.c.*, il termine prescrizionale operante nel caso di specie è quello generale di dieci anni.

Si osserva, infatti, che, nonostante l'azione di accertamento della nullità sia imprescrittibile (art. 1422 cc.), non lo è, invece, l'azione di ripetizione conseguente all'accertamento della nullità, con la conseguenza che alla stessa si applica il termine di prescrizione ordinario di dieci anni, seguendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che, in più occasioni, ha escluso che permanga l'interesse all'accertamento di una nullità contrattuale, ove sia ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione eseguita in base alla pattuizione nulla (cfr. Cass. 9 aprile 2003 n. 5575).

Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione anzidetto nel contratto di conto corrente bancario, in conformità del consolidato orientamento della Suprema Corte, la prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto e non anche dalla data di annotazione delle singole partite, in mancanza di rimesse solutorie; essendo stato, in tal senso, espressamente affermato il principio per cui *“l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; in tal caso infatti, ciascun versamento non è configurabile come un pagamento dal quale far decorrere il*



*termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens*” (cfr. Cass. 30 novembre 2017 n. 28819; Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418).

E' stato, in proposito, precisato che *“il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamenti sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico”*(cfr. Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418; cfr. anche Cass. 24 marzo 2014 n. 6857); si tratta, pertanto, di *“contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro”*, (cfr. Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418 cit.).

Si osserva che la distinzione tra versamenti di natura solutoria e versamenti di natura ripristinatoria della provvista è ormai recepita nella giurisprudenza della Suprema Corte che ne ha fatto applicazione in più occasioni (cfr. Cass. 6 novembre 2007 n. 23107; Cass. 23 novembre 2005 n. 24588); talchè è stato espressamente affermato che *“se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto*



*questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. In si fonda sul legame sussistente tra la pluralità di atti di addebito di interessi, stante l'unitarietà del rapporto giuridico" (cfr. Cass. S.U.2 dicembre 2010 n. 24418).*

Orbene, non avendo la banca allegato che vi sia stato, in relazione a ciascuno dei conti correnti per cui è causa, un versamento avente natura solutoria, deve ritenersi che la stessa non abbia adempiuto all'onere della prova di cui era gravata ex art. 2967, secondo comma, c.c., in considerazione del fatto che la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta, salvo prova contraria (cfr. Tribunale Massa 21 dicembre 2017).

Ed infatti, *"la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta; sicché spetta alla banca, che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, allegare e provare le rimesse aventi, invece, natura solutoria (cfr. Cass. 4518/2014, con la conseguenza che a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori" (cfr. Cass. 7 settembre 2017. n. 20933).*

Pertanto, il termine prescrizione (dieci anni) dovrà decorrere dalle rispettive date di chiusura dei conti correnti (risultanti, nonostante le



contraddittorie allegazioni di parte attrice, dalla prima relazione di consulenza Tecnica di ufficio, dott.ssa

Nello specifico, tenuto conto del fatto che i rapporti di conto corrente per cui è causa si sono estinti nel secondo trimestre del (per quanto riguarda il conto corrente anticipo su fattura n. nel secondo trimestre del (per il conto corrente ordinario n. /e nel terzo trimestre del (per il conto corrente anticipo su fattura n. e considerato che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato in data . 2005, l'eccezione di prescrizione deve essere senz'altro respinta.

Priva di rilievo, inoltre, è l'eccezione di irripetibilità, dei pagamenti effettuati dall'attrice ai sensi dell'art. 2034 c.c.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il pagamento in favore della banca - con correlativo addebito sul conto corrente del cliente - di interessi (di cui si assume l'illegittimità) non costituisce adempimento di una obbligazione naturale, atteso che manca proprio il carattere spontaneo del pagamento, dal momento che, per prassi, le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale sono imposte ai clienti senza possibilità di negoziazione individuale (cfr. Cass. 9 aprile 1984 n. 2262; Tribunale di Mantova 21 gennaio 2005).

Pure infondata è l'eccezione di decadenza per mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto nel termine contrattualmente previsto.

Al riguardo, occorre evidenziare che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto determinano l'effetto di precludere, in base all' art. 1832, primo comma, c.c., qualsiasi contestazione circa la conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori cui si riferiscono accrediti e addebiti iscritti nell'estratto conto (residuando la facoltà di impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ex art. 1832, secondo comma c.c.); mentre, invece, non



impediscono di sollevare contestazioni sulla validità e efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e, in particolare, le contestazioni fondate su ragioni sostanziali circa la legittimità dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. 9 febbraio 2007 n. 287; Cass. 18 maggio 2006 n. 11749).

E' stato affermato, in tal senso, che *"in nessun caso l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto"* (Cass. 5 maggio 2006 n. 10376).

Ciò posto quanto alle eccezioni preliminari formulate da parte convenuta, si osserva che le domande poste alla base dell'atto introduttivo sono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.

In ordine alla questione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (cd. anatocismo) – intesa quale operazione di conversione degli interessi in debito di capitale con decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta applicata dalla banca ai rapporti di conto corrente *inter partes* – deve affermarsi la nullità delle relative clausole per violazione della disposizione di cui all'art. 1283 c.c., conformemente al consolidato orientamento espresso dalla Cassazione (cfr. Cass. 16 marzo 1999 n. 2374; Cass. 30 marzo 1999 n. 3096; Cass. S.U. 4 novembre 2004 n. 21095).

In considerazione del succedersi nel tempo di diverse disposizioni normative in materia di anatocismo, si tratta di ricostruire la disciplina applicabile al caso oggetto di giudizio in base alla disciplina *ratione temporis* vigente.

Preliminarmente, va osservato che la norma di cui all'art. 25, terzo comma, D.Lgs. n. 342/1999 (che aveva modificato l'art. 120 D.Lgs. n. 385/93 - T.U. bancario, prevedendo che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di del 9 febbraio 2000 sono valide ed efficaci fino a tale data), è stata espunta dall'ordinamento, per effetto della sentenza 17 ottobre 2000 n. 425 con cui la



Corte Costituzionale ha dichiarato tale norma illegittima *“nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del C.I.C.R., relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate – a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente – al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”*.

L'art. 120 T.U. bancario – per come modificato dall'art. 25 D.Lgs. 342/1999 (nel testo *ratione temporis* vigente) - aveva attribuito il potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione degli interessi al C.I.C.R. che con delibera del 9 febbraio 2000, ha affermato la legittimità della capitalizzazione degli interessi laddove pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

La suddetta disciplina introdotta con la delibera C.I.C.R. si applica ai: 1) contratti bancari stipulati dopo la sua entrata in vigore (22 aprile 2000); 2) contratti stipulati precedentemente ma con l'adeguamento a partire dal 1° luglio 2000 (l'art. 7 della delibera CICR prevedeva, in tal senso, il termine per l'adeguamento delle condizioni contrattuali fino al 30 giugno 2000).

Resta, dunque, il problema – rilevante per il caso oggetto di giudizio – di stabilire quale sia il regime applicabile fino al 30 giugno 2000 ai contratti stipulati prima della delibera C.I.C.R..

In proposito, si osserva che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidato nell'affermare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, basandosi sul quadro normativo di riferimento, rappresentato dall'art. 1283 cc..

Tale norma (di natura eccezionale e avente carattere imperativo), consente l'anatocismo solo in presenza di determinate condizioni: 1) deve trattarsi di interessi scaduti da almeno sei mesi; 2) occorre la proposizione di una domanda



giudiziale o la stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.

Pertanto, la Suprema Corte, muovendosi nei limiti fissati dalla norma suddetta, ha ritenuto l'illegittimità della prassi, consistente nell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante la carenza delle caratteristiche idonee a configurare un uso normativo, (che consentirebbe di derogare ai limiti di cui all'art. 1283 c.c.) e la qualificazione della stessa quale mero uso negoziale; considerato, oltretutto, la carenza dell'elemento soggettivo dell'*opinio iuris ac necessitatis*.

Tale orientamento, ripreso anche dalle successive sentenze del giudice di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass. 11 novembre 1999 n. 12507; Cass. 28 marzo 2002 n. 4490; Cass. 20 agosto 2003 n. 12222) è stato confermato anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno affermato che *"in sede di esegesi dell'art. 1283 c.c., la giurisprudenza della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente, ha enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato da successive sentenze - per cui gli "usi contrari", idonei, ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli "usi normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c.. La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem. L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283*



*c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari. La mancata dichiarazione di inesistenza dell'uso anatocistico trimestrale e delle clausole anatocistiche bancarie da parte della giurisprudenza di merito e di alcune pronunce del giudice di legittimità, non comporta creazione dell'uso normativo anatocistico, considerata l'estraneità del precedente giurisprudenziale a dare fondamento ai caratteri dell'uso consistenti nella ripetizione del comportamento nell'opinio juris ac necessitatis. L'adesione anche di massa e ripetuta nel tempo a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte, è inidonea alla creazione dell'uso normativo, considerato che la scelta dell'aderente non è contraddistinta dai caratteri di libertà e di alternativa propri dell'opinio juris ac necessitatis" (Cass. S.U. 4 novembre 2004 n. 21095).*

Esclusa l'esistenza di un uso normativo bancario, è stata conseguentemente affermata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c., con conseguente diritto alla ripetizione dei pagamenti già effettuati (ove intervenuti) ovvero legittimità di rifiuto della prestazione avente ad oggetto gli stessi interessi.

Né del resto, può considerarsi applicabile al conto corrente bancario l'art. 1831 c.c. (relativo al conto corrente ordinario), stante il mancato richiamo di tale disposizione da parte dell'art. 1857 c.c. (che individua le norme applicabili al conto corrente bancario); nonché in considerazione della diversità strutturale e funzionale tra il conto corrente ordinario (che prescrive l'inesigibilità delle prestazioni ai sensi dell'art. 1823 c.c.) e il conto corrente bancario (che prevede, invece, la disponibilità e l'esigibilità delle somme risultanti a credito in base all'art. 1852 c.c.).

Sotto il profilo delle conseguenze applicative, è stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite il principio per cui *"dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere*



*calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” (Cass. S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418); ed infatti: “qualora il giudice abbia dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, egli non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi, perché questi, in conseguenza di quella declaratoria, si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato” cfr. Cass. 17 agosto 2017 n. 17150).*

Pertanto, la dichiarazione di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi impedisce, altresì, l'eventuale applicazione di una capitalizzazione annuale, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte a cui si ritiene di doversi conformare

Per quanto riguarda il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. 9 febbraio 2000 (e alla possibilità di adeguamento ivi previsto entro il termine del 30 giugno 2000) si osserva che, l'art. 7, nel prevedere condizioni e modalità di applicazione della capitalizzazione degli interessi, ha dettato una disciplina transitoria con specifico riferimento ai contratti già in corso alla data della sua entrata in vigore, prevedendo la possibilità di adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista; richiedendo, invece, la specifica approvazione per iscritto, qualora le condizioni rivestano carattere peggiorativo (“*nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela*”).

Orbene, applicando tali principi al caso oggetto di giudizio, si osserva che la C.T.U. ha accertato che “*l’istituto bancario ha praticato la capitalizzazione annuale degli interessi creditor e trimestrale degli interessi passivi, della c.m.s. e delle spese fino al dopo tale data la capitalizzazione trimestrale ai tassi pattuiti in contratto e*



*successivamente modificati secondo le variazioni di condizioni intervenute*" [cfr. relazione di consulenza tecnica di ufficio pag. 10].

In ordine alla verifica circa il carattere peggiorativo (o meno) delle nuove condizioni di capitalizzazione (successive alla delibera C.I.C.R.) ritiene questo Giudice che l'accertamento debba essere operato non già alla stregua di un mero raffronto formale tra tali ultime condizioni e le precedenti (attesa la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla data del \_\_\_\_\_ bensì avuto riguardo all'esigenza di tutela del correntista sottesa alla nuova disciplina.

Talchè rispetto alla situazione in cui il titolare dei rapporti di conto corrente non sia tenuto a corrispondere gli interessi dovuti in base alla clausola di capitalizzazione trimestrale (in quanto nulla), la clausola che introduce il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anche se in conformità della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000) dovrà considerarsi peggiorativa, con conseguente necessità di pattuizione, non potendosi prescindere dalla specifica approvazione per iscritto da parte del cliente (cfr. Tribunale Padova 27 aprile 2008; Tribunale Torino 5 ottobre 2007).

Risulta incontestata, peraltro, la mancanza di una pattuizione espressa di adeguamento nei contratti di conto corrente per cui è causa, con la conseguenza che - ferma restando l'esclusione della capitalizzazione fino al \_\_\_\_\_ - anche per il periodo successivo non potrà trovare applicazione alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, neanche annuale.



Fondato, in parte, è il rilievo relativo all'illegittimità della clausola di massimo scoperto quale corrispettivo cui il correntista è tenuto per la semplice disponibilità di una somma di denaro da parte della banca.



Ferma restando la mancanza di una nozione unitaria della commissione di massimo scoperto, la giurisprudenza ha enucleato i requisiti di validità di tale pattuizione, prevedendo che la stessa debba presentare le caratteristiche di determinatezza o, comunque, di determinabilità dell'onere aggiuntivo imposto a carico del cliente; requisiti che sono ritenuti rispettati nel caso in cui sia determinato esattamente il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità del calcolo (cfr. Trib. Monza 22 novembre 2011; Trib. Piacenza 12 aprile 2011).

Talchè, in difetto di tali requisiti, è stata ritenuta illegittima la relativa pattuizione per difetto di causa, in quanto, non avendo la prestazione contrattuale un oggetto determinato (o determinabile), si escluderebbe per ciò stesso la possibilità di formazione di un consenso consapevole da parte del correntista.

Applicando tali coordinate alla fattispecie concreta, risulta documentalmente, che la commissione di massimo scoperto – espressamente indicata nei contratti n. e n. – non può ritenersi nulla per difetto di causa della relativa clausola.

Mentre, invece, con riferimento al rapporto di conto corrente n. è stata riscontrata l'assenza dell'indicazione delle relative condizioni con conseguente inapplicabilità della commissione (e delle spese) come evidenziato dal C.T.U. [cfr. relazione di consulenza tecnica di ufficio, pag.11].

Pertanto, sulla base delle conclusioni cui perviene il C.T.U. (dott.ssa per il ricalcolo relativo ai conti n. e sono state applicate le condizioni previste, includendo le spese e le commissioni di massimo scoperto; mentre per il conto n. sono state escluse dal ricalcolo spese e commissioni di massimo scoperto.

◆◆◆



Una volta enucleate le soluzioni da accogliere per ogni singola questione, va ora determinato il saldo complessivo dei rapporti di dare-avere tra le parti.

A tal fine è stato demandato al C.T.U. il ricalcolo del saldo di ciascuno dei rapporti di conto corrente oggetto di causa e, specificamente: conto corrente n.

(dal al conto corrente n. (dal al conto corrente n. (dal al conto corrente n. mediante l'applicazione della capitalizzazione semplice (utilizzando i tassi convenzionali per i primi due contratti e i tassi BOT per il terzo) escludendo ogni forma di capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo.

Premesso dal punto di vista metodologico che, nel ricalcolo dei saldi dei rapporti di conto corrente, gli interessi prodotti dal conto n. sono stati portati sugli altri due rapporti di conto corrente (n. e n.

emerge in base alle risultanze della C.T.U. che alla data del il ricalcolo del rapporto di conto corrente n. effettuato con la capitalizzazione semplice a tasso di interesse convenzionale (inclusa commissione di massimo scoperto e spese) e con esclusione di capitalizzazione trimestrale successiva al - presenta, partendo da un saldo pari a € un saldo a credito per parte attrice pari a € [cfr. relazione consulenza tecnica di ufficio, pag 12].

Con riferimento, invece, al rapporto di conto corrente n. il ricalcolo è stato effettuato, in difetto dell'indicazione di condizioni economiche, operando la capitalizzazione semplice con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, quarto comma, T.U.B. che è condivisibilmente applicabile nell'ipotesi di mancata pattuizione di interessi (escludendo, quindi, la commissione di massimo scoperto e le spese); evidenziando in tal modo, partendo da un saldo pari a zero, un saldo alla data del pari a €



In base alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (cui questo Giudice ritiene di doversi uniformare in quanto frutto di un'analisi tecnica corretta), si giunge alla conclusione per cui il corretto ricalcolo dei saldi dei rapporti di conto corrente oggetto di causa è quello indicato dal consulente come "All. nn. 4-5" [cfr. relazione cit., pag. 15], da cui emerge una differenza positiva in favore dell'attrice pari ad €

Alla luce di ciò, deve disporsi la condanna di  
al pagamento, in favore dell'attrice e, per essa, di \_\_\_\_\_ - nella qualità  
di successore a titolo particolare della stessa - della somma appena indicata,  
sulla quale sono dovuti interessi, al tasso legale, decorrenti dalla data di notifica  
dell'atto introduttivo, ovvero il : \_\_\_\_\_ 2005, fino al soddisfo.

Avendo l'azione di ripetizione ad oggetto *ab origine* una somma di denaro, la stessa è soggetta al principio nominalistico (cfr. Cass. 17 febbraio 1994 n. 1549), con la conseguenza che non compete su tale credito la rivalutazione monetaria, posto che il maggior danno da svalutazione deve essere quanto meno allegato in base alla disciplina di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.

La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014 con le modifiche apportate dal D.M. n. 35 dell'8 marzo 2018.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio (liquidate provvisoriamente con provvedimenti del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ vanno poste definitivamente a carico  
della Banca \_\_\_\_\_

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:



- 1) dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito afferenti ai rapporti di conto corrente oggetto di causa (n. n. n. intrattenuti dalla presso la Banca
- 2) condanna la Banca in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di della complessiva somma di € oltre interessi al tasso legale dal 2005 fino al soddisfo;
- 3) rigetta la domanda riconvenzionale della Banca
- 4) condanna Banca in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € di cui € per esborsi ed € per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore degli avv.ti Emanuele Argento e dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
- 5) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della Banca in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

Agrigento, 21 maggio 2018

IL GIUDICE

